



DAS TUTELA AZIENDE

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE PER LE IMPRESE E STRUTTURE ALBERGHIERE

Set informativo che contiene:

- DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico
"Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per le imprese e le strutture alberghiere

DIP-Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: DAS Tutela Aziende

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per l'attività aziendale e alberghiera (comprese le attività connesse), che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei loro diritti.



Che cosa è assicurato?

La copertura di tutela legale offre:

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) per i sinistri in ambito penale e civile è di 25.000 euro per sinistro. È possibile aumentare tale somma fino a 50.000, 75.000, 100.000, o diminuirla a 15.000 euro per sinistro; solo per l'ambito penale è possibile aumentare anche fino a 150.000 o 200.000 euro per sinistro.

Le garanzie sopra indicate riguardano l'attività aziendale e la proprietà, guida e circolazione stradale di macchine operatrici e agricole assicurate RCA e dei veicoli di proprietà degli alberghi, anche utilizzati dai clienti, ed operano nei seguenti ambiti:

- ✓ **ambito penale:** difesa in caso di procedimento penale, incluse le spese per le attività di Litigation PR fino a 11.000 euro e le spese per le indagini difensive preventive fino a 5.000 euro;
- ✓ **ambito amministrativo:** tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative (erogate anche da Banca d'Italia e Consob) per la presunta inosservanza di norme di legge; è inclusa la fase antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio fino a 5.000 euro.

Sono inoltre previste le seguenti indennità e rimborsi (perdite pecuniarie):

- ✓ in caso di procedimento amministrativo/penale o di attacco cyber che provocano un danno reputazionale;
- ✓ in caso di violazione dei dati personali (Data Breach) che comporta l'avvio di un procedimento penale o amministrativo;
- ✓ in caso di presunta violazione del D. Lgs. 231/2001 per ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive.

Con il Pacchetto Welfare vengono inoltre offerte a ciascun addetto del contraente:

- ✓ una consulenza legale telefonica per anno assicurativo in ambito di vita privata e circolazione;
- ✓ le seguenti prestazioni di assistenza: consulto medico telefonico; invio di un medico o di un'autoambulanza in Italia; invio al domicilio di un infermiere, un fisioterapista, un collaboratore domestico, una baby sitter, un pet sitter.

È inoltre possibile estendere la garanzia, con il pagamento di un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:

- ambito penale, per la retroattività della garanzia (Retroattività della garanzia per i procedimenti penali);
- estensione della garanzia penale al mondo intero (Estensione territoriale USA e Canada);
- danni extracontrattuali subiti e causati a terzi (Tutela legale danni extracontrattuali);
- ambito civile contrattuale, scegliendo fra Pacchetto contrattuale completo e Pacchetto contrattuale light;
- controversie con i clienti, scegliendo tra quattro opzioni di copertura (Controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali e Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio);
- estensione della garanzia recupero crediti al mondo intero (Recupero crediti mondo intero);
- ambito fiscale-tributario e controversie con istituti previdenziali e sociali (Pacchetto fisco e previdenza);
- ambito proprietà intellettuale e concorrenza, incluso il rimborso delle spese per monitorare l'utilizzo illegittimo da parte di terzi di opere di proprietà intellettuale esclusiva dell'assicurato (Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza);
- procedimenti davanti al TAR per gare pubbliche di appalto (Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto).



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è esclusa:

- x per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- x per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- x per eventi che derivano da dolo dell'assicurato; in caso di procedimento penale per delitto doloso, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva, in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo, di prescrizione del reato o di patteggiamento o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla prescrizione;
- x se il contraente è ente pubblico o società a partecipazione pubblica;
- x per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo i procedimenti penali in tali materie e quanto garantito;
- x per controversie e procedimenti relativi a proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei, salvo quanto garantito;
- x per controversie relative a rapporti fra soci o amministratori e fra società e amministratori;
- x per controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati;
- x per controversie su compravendita, permuta, costruzione di immobili e con inquilini di immobili del contraente dati in locazione;
- x per controversie su affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- x per controversie nei confronti di DAS.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale**:

- ! se il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa o tributaria è inferiore a 500 euro;
- ! per operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o per operazioni di trasformazione, fusione, scissione societaria.

In caso di controversia tra contraente e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! spese per incarichi a legali e periti e in generale le spese non concordate con DAS;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese legali che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 147/2022. In caso di applicazione di tariffa oraria, vengono rimborsati solo i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- ! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato procedimento penale per il quale l'assicurato si costituisce parte civile;
- ! spese di viaggio e soggiorno del professionista incaricato;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! spese per esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
- ! spese ulteriori rispetto a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da DAS;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indebitabile nelle fatture dei professionisti incaricati.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Europa: per danni extracontrattuali
- ✓ In tutto il mondo, eccetto USA e Canada: per procedimenti penali
- ✓ In tutto il mondo: per procedimenti penali se viene sottoscritta l'Estensione territoriale USA e Canada, per il recupero crediti e per la consulenza in tema di contrattualistica internazionale se viene sottoscritta l'Estensione recupero crediti mondo intero
- ✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali e per il Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza
- ✓ In Italia: per il servizio di consulenza legale telefonica e per la Consulenza Welfare
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive;
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

Obblighi in caso di sinistro:

- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso;
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l'azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio;
- Per la prestazione "Litigation PR" devi seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione;
- Per le garanzie di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione" e "rimozione contenuti che danneggiano una proprietà intellettuale o industriale" devi rivolgerti esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, trimestrali, trimestrali o mensili. Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD). L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell'apposito spazio a disposizione, è indicato "indicizzazione: sì" il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente. In caso di frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità della polizza, la disdetta e l'interruzione del pagamento fanno cessare l'assicurazione all'ultima mensilità pagata.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso. Il preavviso non è richiesto in caso di frazionamento mensile;
- se non intendi accettare le nuove condizioni di assicurazione e di premio eventualmente proposte da DAS al rinnovo del contratto, omettendo di pagare il premio entro 30 giorni dalla scadenza;
- se non hai più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per la vendita del veicolo), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per le imprese e le strutture alberghiere

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA

Prodotto: DAS Tutela Aziende

DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 31/05/2024

Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it, l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 42,11 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 39,36 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.

Requisito patrimoniale di solvibilità: 36,72 milioni di euro

Requisito patrimoniale minimo: 16,52 milioni di euro

Fondi propri ammissibili alla copertura: 61,20 milioni di euro

Indice di solvibilità (solvency ratio): 155%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal contraente:

a) **Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di procedimento amministrativo o penale o di attacco cyber tramite l'utilizzo del servizio del fornitore individuato da DAS.** DAS rimborsa le spese sostenute dal contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di:

- i. procedimento amministrativo o penale a carico del contraente, del legale rappresentante o del titolare;
- ii. un attacco informatico o un furto d'identità che comporti l'accesso non autorizzato a:
 - sistemi informatici aziendali;
 - account aziendali di posta elettronica;
 - profili aziendali su siti web o social media.

b) **Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001.** Se l'assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, DAS rimborsa le spese per:

- i. redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
- ii. predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
- iii. la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'assicurato.

c) **Piano di rimedio a un Data Breach:** in caso di violazione dei dati personali per la quale l'assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, DAS rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali per:


- i. redigere un piano di azioni di rimedio all'evento di Data Breach e di mitigazione del rischio;
- ii. la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CHE PREVEDONO UNA RIDUZIONE DEL PREMIO

Elevazione valore in lite da 500 a 3.000 euro	Il contraente sceglie di escludere dalle garanzie previste dal contratto tutte le controversie e i procedimenti che hanno un valore economico inferiore a 3.000 euro.															
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO																
Retroattività della garanzia per procedimenti penali	La garanzia di tutela legale in sede penale opera anche per i procedimenti penali che riguardano fatti posti in essere prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto. Il contraente può scegliere il numero di anni di retroattività tra le opzioni proposte.															
Estensione territoriale USA e Canada	La garanzia di tutela legale in sede penale opera anche per i procedimenti penali che devono essere trattati negli uffici giudiziari di U.S.A. e Canada: pertanto la copertura vale per il mondo intero.															
Tutela legale danni extracontrattuali	La garanzia opera per: a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi; b) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'assicurato; c) richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile.															
Pacchetto contrattuale completo	<i>Questa garanzia può essere sottoscritta in alternativa al "Pacchetto contrattuale light".</i> La garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente se deve sostenere controversie per: 1. forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati a fornitori; 2. controversie di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, lavoratori somministrati, agenti, subagenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del contraente. Sono comprese le vertenze individuali di lavoro con soggetti non iscritti al Libro Unico del Lavoro che recedono dal contratto di lavoro accettato per iscritto, prima ancora di prendere servizio e senza rispettare l'obbligo di preavviso; 3. controversie riguardanti gli immobili assicurati.															
Pacchetto contrattuale light	<i>Questa garanzia può essere sottoscritta in alternativa al "Pacchetto contrattuale completo".</i> La garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente se deve sostenere controversie per: 1. forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati a fornitori; 2. forniture di beni o prestazioni di servizi a clienti, compreso il recupero di crediti. La garanzia vale per un massimo di due casi avvenuti in ciascun anno assicurativo per la sola risoluzione amichevole delle controversie. In uno dei due casi sopra menzionati per anno assicurativo la garanzia vale anche per l'azione in giudizio.															
Controversie con i clienti	<i>Questa garanzia può essere acquistata se è stata acquistata anche la garanzia aggiuntiva "Tutela legale danni extracontrattuali".</i> La garanzia opera per le controversie contrattuali con i clienti dell'azienda, compreso il recupero dei crediti. Quando il contraente svolge attività alberghiera, la garanzia opera anche per le controversie aventi per oggetto il mancato adempimento di prenotazioni, se le prenotazioni sono comunicate ed accettate per iscritto. Il contraente può scegliere fra una o più delle seguenti opzioni: <table border="1" data-bbox="454 1370 1433 1624"> <thead> <tr> <th>Opzione numero casi</th> <th>Fase di risoluzione amichevole delle controversie</th> <th>Fase giudiziale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 casi</td> <td>Con il limite di 5 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo</td> <td>Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 5 previste</td> </tr> <tr> <td>10 casi</td> <td>Con il limite di 10 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo</td> <td>Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 10 previste</td> </tr> <tr> <td>15 casi</td> <td>Con il limite di 15 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo</td> <td>Limitatamente a 4 casi per ciascun anno assicurativo delle 15 previste</td> </tr> <tr> <td>3 casi senza azione in giudizio</td> <td>Con il limite di 3 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo</td> <td>La garanzia non opera in questa fase</td> </tr> </tbody> </table>	Opzione numero casi	Fase di risoluzione amichevole delle controversie	Fase giudiziale	5 casi	Con il limite di 5 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo	Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 5 previste	10 casi	Con il limite di 10 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo	Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 10 previste	15 casi	Con il limite di 15 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo	Limitatamente a 4 casi per ciascun anno assicurativo delle 15 previste	3 casi senza azione in giudizio	Con il limite di 3 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo	La garanzia non opera in questa fase
Opzione numero casi	Fase di risoluzione amichevole delle controversie	Fase giudiziale														
5 casi	Con il limite di 5 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo	Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 5 previste														
10 casi	Con il limite di 10 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo	Limitatamente a 2 casi per ciascun anno assicurativo delle 10 previste														
15 casi	Con il limite di 15 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo	Limitatamente a 4 casi per ciascun anno assicurativo delle 15 previste														
3 casi senza azione in giudizio	Con il limite di 3 casi avvenuti per ciascun anno assicurativo	La garanzia non opera in questa fase														
Recupero crediti mondo intero	<i>Questa garanzia può essere acquistata se è stata acquistata una qualsiasi delle opzioni della garanzia aggiuntiva "Controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali".</i> La garanzia opera per il recupero di crediti in tutto il mondo. Per i medesimi eventi DAS fornisce un (1) parere legale per anno assicurativo, telefonico o con comunicazione a distanza, in tema di contrattualistica internazionale, allo scopo di impostare correttamente le clausole contrattuali di fornitura di prodotti o servizi verso i clienti e di operare in modo sicuro e ridurre il rischio di contenziosi commerciali e legali.															
Pacchetto fisco e previdenza	La garanzia opera per: a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 del Codice del processo tributario, d. Lgs. 546/1992) per l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente, in fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali e per la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e per i successivi gradi di giudizio; b) affrontare controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.															

<p>Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza</p>	<p>La garanzia opera per agire o resistere in giudizio in una controversia che riguarda il risarcimento di danni subiti o causati dall'assicurato per presunto fatto illecito, in tema di diritto di proprietà industriale, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale. La garanzia opera se le richieste dell'assicurato siano integralmente accolte o se le richieste di controparte siano integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.</p> <p>DAS assicura inoltre il rischio della seguente perdita economica: Rimozione dal web di contenuti che danneggiano una proprietà intellettuale o industriale del contraente registrata o brevettata. DAS rimborsa le spese sostenute dal fornitore indicato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisire le pagine web in cui sono riportate la violazioni; b) deindicizzare dai motori di ricerca Google e Bing; c) ove possibile, recuperare i nominativi dei titolari dei domini coinvolti o dei soggetti responsabili dei servizi di hosting in cui sono ospitate le pagine web che danneggiano il Contraente; d) procedere con l'invio di diffide a tali soggetti con l'intento di rimuovere tempestivamente le violazioni; e) ove possibile, predisporre e inviare eventuali istanze all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per ottenere un provvedimento inibitorio valido sul territorio italiano; f) monitorare la proprietà intellettuale o industriale danneggiata, di titolarità esclusiva del contraente, sul web, i nomi di dominio e le pubblicità online per tre mesi dall'apertura del sinistro.
<p>Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto</p>	<p>La garanzia opera per agire o resistere in giudizio davanti al TAR solamente in caso di esclusione o di mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del contraente o di un terzo.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
<p>Rischi esclusi</p>	<p>Per il Pacchetto base le garanzie sono inoltre escluse per controversie di diritto civile in genere.</p> <p>Negli eventi di circolazione le garanzie sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se l'assicurato guida senza essere abilitato o con patente non valida o irregolare; l'esclusione non vale se l'assicurato ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal sinistro; b) se l'assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione. <p>Se l'assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo a seguito di incidente e se l'assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la prescrizione del reato o il procedimento si conclude con patteggiamento. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla prescrizione.</p> <p>Per le prestazioni di assistenza, sono esclusi i sinistri provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; b) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; d) dolo; e) infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati prima dell'acquisto della polizza e loro complicità; <ul style="list-style-type: none"> a) stati patologici correlati alla infezione da HIV; b) malattie mentali e disturbi psichici in genere; c) infortuni e malattie dovuti all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; d) malattie dovute all'abuso di alcolici; e) infortuni causati da un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro; f) aborto volontario non terapeutico; g) una gravidanza iniziata prima dell'acquisto della polizza; h) infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità; i) infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco; j) cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;

- k) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia);
- l) soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cura).

E' inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole prestazioni.

Per l'estensione **Tutela danni extracontrattuali** le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- b) per richieste di risarcimento di danni causati:
 - i. quando l'assicurazione di responsabilità civile non opera per dolo o per violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato;
 - ii. quando l'assicurazione di responsabilità civile non è in regola con il pagamento dei premi;
 - iii. se l'assicurato non adempie alla richiesta di DAS di fornire una copia della polizza di responsabilità civile verso terzi.

DAS garantisce le spese per ATP, solo se ne consegue un procedimento civile in cui l'assicurato interviene per ottenere il risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi o per resistere alla richiesta di risarcimento di danni da lui causati.

Per l'estensione **Pacchetto contrattuale completo** le garanzie sono inoltre escluse per controversie di diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente a clienti.

Per il **pacchetto contrattuale light** le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per controversie di lavoro;
- b) per controversie che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Per le estensioni **controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali, contraversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio e estensione recupero crediti mondo intero** le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per controversie di lavoro;
- b) per controversie con i fornitori;
- c) per controversie che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

Per il **pacchetto fisco e previdenza** le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per impugnazioni di provvedimenti amministrativi e altri procedimenti amministrativi che non sono oggetto della giurisdizione tributaria;
- b) per procedimenti che si concludono con ravvedimento operoso;
- c) se le richieste dell'assicurato vengono integralmente rigettate;
- d) per controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali;
- e) per procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore);
- f) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere.

Per il **pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza** le garanzie sono inoltre escluse:

- a) se le richieste dell'assicurato non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;
- b) per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;
- c) per controversie che si concludono con una transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;
- d) per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;
- e) per controversie di diritto civile non espressamente indicate tra le garanzie in copertura.



Ci sono limiti di copertura?

Per la garanzia **Tutela legale base**, valgono i seguenti limiti:

1. la garanzia di **perdite pecuniarie sicurezza, privacy e cyber** non copre:
 - a) spese per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo dei contenuti lesivi della reputazione oltre i 5.000 euro, purché il contraente abbia denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti;
 - b) spese per redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione o per predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative oltre i 5.000 euro;
 - c) spese per il piano di rimedio a un Data Breach oltre i 5.000 euro per sinistro.

2. la garanzia **opposizione alle sanzioni amministrative**:
 - a) non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria;
 - b) copre fino ad un massimo di 5.000 euro per sinistro in caso di opposizione a sanzioni amministrative erogate da Banca d'Italia e Consob, compresa l'eventuale fase che precede l'emissione di tali sanzioni.
3. la **consulenza welfare** viene fornita con il limite di un (1) caso per anno assicurativo per ciascun addetto e opera solo nei seguenti ambiti:
 - vita privata extralavorativa;
 - proprietà o conduzione di abitazioni direttamente utilizzate;
 - proprietà, guida e circolazione di veicoli conducibili con patente di categoria A o B;
 - proprietà, guida e circolazione di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA.
4. per **assistenza welfare**, Europ Assistance:
 - garantisce le prestazioni entro i seguenti limiti:
 - o infermiere per 1 ora al giorno per 3 giorni;
 - o fisioterapista per 1 ora al giorno per 5 giorni;
 - o collaboratore domestico per 2 ore al giorno per 3 giorni;
 - o baby sitter per 3 ore al giorno per 3 giorni;
 - o pet sitter per 1 ora a giorno per 3 giorni;
 - non risarcisce i danni:
 - o causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
 - o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie anche eventualmente riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per il contenimento e il contrasto del diffondersi di epidemie/pandemie sul territorio.

Per l'estensione **Retroattività della garanzia nei procedimenti penali** valgono i seguenti limiti:

- a) se a favore dell'assicurato opera un'altra polizza di tutela legale che copre il rischio sottoscritta con altro assicuratore prima della polizza DAS, la garanzia di DAS opera a esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta;
- b) se anche la polizza sottoscritta con un altro assicuratore opera in secondo rischio, la garanzia DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze operanti.

L'estensione **tutela legale danni extracontrattuali** opera con i seguenti limiti:

- a) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che copre l'evento: a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall'art. 1917 del codice civile;
- b) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo del massimale indicato in polizza;
- c) se l'assicurato non ha un'assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino a 5.000 euro per evento.

La garanzia **citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile** opera nel limite dell'importo per evento indicato in polizza.

Per l'estensione **pacchetto contrattuale completo**, in caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che avanza la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

L'estensione **pacchetto contrattuale light** non copre:

- a) le controversie che superano il numero dei casi garantiti;
- b) l'azione in giudizio se la controversia ha un valore economico inferiore a 3.000 euro.
- c) l'assistenza in fase giudiziale se nei confronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

L'estensione **controversie con i clienti**, in qualsiasi delle sue opzioni, non copre:

- a) le controversie che superano il numero dei casi scelti dall'assicurato;
- b) l'assistenza in fase giudiziale se nei confronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

Per l'estensione **recupero crediti mondo intero** valgono i seguenti limiti:

- a) opera con il limite di un (1) caso per anno assicurativo e con un massimale pari al:
 - i. 50% del massimale indicato in polizza, se l'assicurato si avvale di un legale del network;
 - ii. 25% del massimale indicato in polizza, se l'assicurato si avvale di un legale che non appartiene al network;

- b) non copre l'assistenza in fase giudiziale se nei confronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

L'estensione **pacchetto fisco e previdenza** opera con i seguenti limiti:

- a) la fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali viene garantita con il limite di un (1) caso per anno assicurativo e fino a un massimo di 2.500 euro per sinistro;
- b) la fase giudiziale viene garantita alle seguenti condizioni:
1. se le richieste dell'assicurato vengono accolte integralmente, le spese sostenute dall'assicurato vengono rimborsate per intero;
 2. se le richieste dell'assicurato vengono accolte solo parzialmente, le spese sostenute dall'assicurato vengono rimborsate nella misura del 50%. Pertanto metà delle spese sostenute rimangono a carico dell'assicurato;
 3. DAS non provvede ad anticipare spese in attesa dell'esito del procedimento e rimborsa alle condizioni sopra indicate una volta acquisito il provvedimento definitivo.

La garanzia **pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza** opera fino alla metà dell'importo del massimale indicato in polizza e comunque fino ad un massimo di 25.000 euro.

La garanzia di perdite pecuniarie **rimozione di contenuti che danneggiano una proprietà intellettuale o industriale** copre fino ad un massimo di 5.000 euro per sinistro.

La garanzia **ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto** opera fino all'importo massimo di 5.000 euro per evento, con il limite di un (1) sinistro per anno assicurativo e non vale per procedimenti instaurati davanti al TAR per motivi diversi dall'esclusione o dalla mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del contraente o di un terzo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall'Italia il numero verde 800.84.90.90, dall'estero il numero +39 045 8378959 provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all'invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure online sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".
	Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall'assicurato. Per le garanzie "rimozione contenuti lesivi della reputazione", "rimozione contenuti che danneggiano una proprietà intellettuale o industriale" e "Litigation PR", DAS si avvale di fornitori selezionati; l'assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l'intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dagli artt 1892 e 1893 del Cod. Civ.
Obblighi dell'impresa	Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni: <ul style="list-style-type: none"> • paga l'indennizzo; • comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.


Quando e come devo pagare?


Premio	Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all'intermediario espressamente in tale qualità.
Rimborso	DAS rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto: <ul style="list-style-type: none"> - entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, in caso di recesso per sinistrosità: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto; - entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, in caso di risoluzione del contratto.


Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero di anni indicato in polizza dalla sua cessazione.
---------------	--

	La garanzia non opera per i primi 90 giorni dalla stipula della polizza per le controversie di natura contrattuale, per la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile e per le controversie del Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza. Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Il contratto si risolve di diritto se il contraente è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è dedicato alle persone giuridiche che esprimono l'esigenza di protezione di tutela legale dell'impresa o dell'ente nei settori: artigiano; commercio; impresa manifatturiera; istruzione; servizi bancari/finanziari/assicurativi; servizi di ristorazione; servizi vari; settore alberghiero; settore primario; trasporti/magazzinaggio; utilities/energia.</p> <p>Il prodotto non è rivolto a: persone fisiche; persone giuridiche nei settori attività immobiliari, condomini, edile / costruzioni, pubblica amministrazione, servizi sanitari, terzo settore / associazioni / enti religiosi; persone giuridiche che esprimono esigenze di protezione diverse dalla tutela legale dell'impresa o dell'ente.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione	
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 27,19% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; • tramite il sito internet della Compagnia www.das.it • via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.







Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.</p> <p>Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

INDICE

	PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	Pg. 2
	TABELLA DELLE GARANZIE	Pg. 3
	DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO	Pg. 5
	SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO?	Pg. 7
	Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione	
	Articolo 1.2 - Pacchetto base	
	Articolo 1.3 - Consulenza welfare	
	Articolo 1.4 - Assistenza welfare	
	Articolo 1.5 - Estensione di garanzia "Retroattività della garanzia nei procedimenti penali"	
	Articolo 1.6 - Estensione di garanzia "Estensione territoriale USA e Canada"	
	Articolo 1.7 - Estensione di garanzia "Tutela legale Danni extracontrattuali"	
	Articolo 1.8 - Estensione di garanzia "Pacchetto contrattuale completo"	
	Articolo 1.9 - Estensione di garanzia "Pacchetto contrattuale light"	
	Articolo 1.10 - Estensione di garanzia "Controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali"	
	Articolo 1.11 - Estensione di garanzia "Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio"	
	Articolo 1.12 - Estensione di garanzia "Recupero crediti mondo intero"	
	Articolo 1.13 - Estensione di garanzia "Pacchetto fisco e previdenza"	
	Articolo 1.14 - Estensione di garanzia "Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza"	
	Articolo 1.15 - Estensione di garanzia "Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto"	
	Articolo 1.16 - Chi è assicurato e quali beni sono assicurati	
	SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO?	Pg. 15
	Articolo 2.1 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie	
	Articolo 2.2 - Esclusioni specifiche "Pacchetto base"	
	Articolo 2.3 - Esclusioni specifiche garanzia "Tutela legale Danni extracontrattuali"	
	Articolo 2.4 - Esclusioni specifiche garanzia "Pacchetto contrattuale completo"	
	Articolo 2.5 - Esclusioni specifiche garanzia "Pacchetto contrattuale light"	
	Articolo 2.6 - Esclusioni specifiche garanzie "Controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali", "Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio" e "Recupero crediti mondo intero"	
	Articolo 2.7 - Esclusioni specifiche garanzia "Pacchetto fisco e previdenza"	
	Articolo 2.8 - Esclusioni specifiche garanzia "Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza"	
	Articolo 2.9 - Opzione "Esclusione Controversie di valore inferiore a 3.000 euro"	
	SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	Pg. 17
	Articolo 3.1 - Limitazioni di copertura comuni	
	Articolo 3.2 - Limitazioni di responsabilità per la garanzia "Assistenza welfare"	
	Articolo 3.3 - Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia "Retroattività della garanzia nei procedimenti penali"	
	Articolo 3.4 - Limitazioni di copertura specifiche per le garanzie "Pacchetto contrattuale light", "Controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali", "Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio" e "Recupero crediti mondo intero"	
	Articolo 3.5 - Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia "Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto"	
	Articolo 3.6 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS	
	SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA?	Pg. 18
	Articolo 4.1 - Estensione territoriale delle garanzie	
	Articolo 4.2 - Clausola di esclusione territoriale	
	SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	Pg. 19
	Articolo 5.1 - Cosa fare in caso di Sinistro	
	Articolo 5.2 - Cosa fare in caso di Sinistro di Assistenza welfare	
	Articolo 5.3 - Modalità di gestione delle prestazioni	
	Articolo 5.4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	
	Articolo 5.5 - Esonero di responsabilità	
	Articolo 5.6 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni	
	Articolo 5.7 - Altre assicurazioni per lo stesso rischio	
	Articolo 5.8 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - variazioni del rischio	
	Articolo 5.9 - Modalità di comunicazione con DAS	
	Articolo 5.10 - Prescrizione	
	SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE?	Pg. 22
	Articolo 6.1 - A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione	
	Articolo 6.2 - Aggiornamento del Premio e del Massimale per indicizzazione	
	Articolo 6.3 - Regolazione del Premio per le successive annualità	
	SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	Pg. 23
	Articolo 7.1 - Periodo di validità del contratto	
	Articolo 7.2 - Risoluzione del contratto	
	Articolo 7.3 - Quando un Sinistro è considerato in garanzia	
	SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?	Pg. 25
	Articolo 8.1 - Disdetta	
	Articolo 8.2 - Recesso per cessazione del rischio	
	Articolo 8.3 - Recesso a seguito di Sinistro	
	DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Pg. 25
	Articolo 9 - Foro competente	
	Articolo 10 - Tasse e imposte	
	Articolo 11 - Richiamo alle norme di legge	
	Articolo 12 - Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA DAS TUTELA AZIENDE

è il prodotto DAS rivolto ad aziende, escluse le imprese edili, e a strutture alberghiere, che si vogliono assicurare per eventi che possono colpire la loro attività.

Fornisce assistenza legale e copre le spese necessarie nei casi specificati nella Tabella delle garanzie.

FUNZIONAMENTO

- La garanzia Pacchetto base **sempre operante** offre assistenza legale e copre:
 - le spese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato,
 - le perdite economiche subite dal Contraente,e offre servizi di assistenza welfare agli addetti del Contraente.
- Le garanzie **opzionali** sono:
 - * Retroattività della garanzia nei procedimenti penali;
 - * Estensione territoriale USA e Canada;
 - * Tutela danni extracontrattuali;
 - * Pacchetto contrattuale completo che offre tutela per I Controversie con fornitori e dipendenti e per vertenze relative agli immobili assicurati;
 - * Pacchetto contrattuale light che offre tutela per Controversie con fornitori e clienti;
 - * Controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali;
 - * Controversie con i clienti 3 casi senza azione in giudizio;
 - * Recupero crediti mondo intero;
 - * Pacchetto fisco e previdenza che offre tutela per procedimenti in ambito fiscale e tributario e per Controversie in materia previdenziale;
 - * Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza che offre tutela in materia di proprietà intellettuale e industriale;
 - * Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto.

Gestione diretta stragiudiziale

DAS gestisce direttamente la fase stragiudiziale delle controversie al fine di risolvere rapidamente la vicenda ed evitare all'Assicurato, se possibile, di ricorrere al tribunale.

Causa in giudizio

Se l'Assicurato deve affrontare una causa in giudizio, DAS indica un avvocato per supportarlo. L'Assicurato in alternativa può scegliere di farsi assistere dal proprio legale di fiducia, previo opportuno confronto con la Compagnia.

AVVERTENZE

Le condizioni sono suddivise in sezioni, le quali riportano lo stesso titolo e le stesse icone utilizzate anche nei documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).

Sono evidenziati in grassetto i testi del contratto che prevedono:

- oneri e obblighi a carico dell'Assicurato o del Contraente;
- esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia;
- nullità, decadenze o rivalse.

Le parole con l'iniziale MAIUSCOLA si riferiscono invece a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni. Abbiamo sottolineato i testi del contratto che offrono dei vantaggi ad Assicurato o Contraente.

I testi nei riquadri con bordo azzurro sono commenti o esempi che permettono di chiarire alcune parti del contratto, ma non costituiscono parte integrante delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato può verificare se i dati inseriti in Polizza sono corretti e se sono presenti le garanzie che ha richiesto anche utilizzando la TABELLA DELLE GARANZIE.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve denunciare l'accaduto a DAS il prima possibile in uno dei seguenti modi:

- contattando il **numero verde 800849090**
- accedendo all'Area clienti sul sito www.das.it

NUMERO VERDE DEDICATO AI CLIENTI DAS – 800849090

L'Assicurato può accedere rapidamente alla consulenza legale telefonica per ottenere il parere di un avvocato esperto in materia ed evitare di compiere passi falsi.

Può inoltre denunciare il proprio Sinistro per attivare le garanzie di Polizza.

AREA RISERVATA

Dal sito www.das.it è possibile accedere all'Area riservata per i clienti DAS.

Per registrarsi è sufficiente inserire il numero di Polizza, il codice fiscale o la partita IVA e un indirizzo e-mail valido.

Dall'Area riservata sono disponibili servizi dedicati, grazie ai quali si può:

- pagare la Polizza;
- verificare i propri contratti attivi e le garanzie acquistate;
- richiedere una consulenza legale telefonica o l'apertura di un Sinistro;
- monitorare lo stato del Sinistro;
- richiedere la modifica dei consensi privacy.

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale sempre operante
Garanzia accessoria	Garanzia che può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per poter attivare Garanzie base e Garanzie accessorie

GARANZIA BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
<p>PACCHETTO BASE</p> <p>Garanzie di tutela legale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difesa in un procedimento penale - Anticipo spese in caso di procedimento penale per Delitto Doloso - Opposizione contro Sanzioni amministrative per presunta violazione di una norma di legge - attività di Litigation PR a seguito di procedimento penale per delitto colposo/contravvenzione <p>Garanzie di perdite pecuniarie "sicurezza, privacy e cyber"</p> <p>Rimborso spese necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimuovere contenuti lesivi della reputazione da siti o piattaforme web a seguito di attacco informatico - adeguare il Modello di Organizzazione e Gestione - rimediare ad un Evento di Data Breach <p>Pacchetto welfare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consulenza welfare - Assistenza welfare 		Garanzia sempre operante
<p>CONSULDAS</p> <p>Consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti da un legale</p>		Garanzia sempre operante
	<p>RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI</p> <p>Difesa dell'Assicurato in un procedimento penale per fatti posti in essere prima della decorrenza della Polizza, ma di cui si viene a conoscenza durante la validità del contratto. Periodo di retroattività indicato in Polizza</p>	Estensione facoltativa Pacchetto base
	<p>ESTENSIONE TERRITORIALE USA E CANADA</p> <p>Difesa in procedimenti penali che vengono trattati negli uffici giudiziari di tutto il mondo</p>	Estensione facoltativa Pacchetto base
	<p>TUTELA LEGALE DANNI EXTRA CONTRATTUALI</p> <ul style="list-style-type: none"> - richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali subiti da terzi - difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi, in Secondo rischio rispetto all'RC - difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in Primo rischio se l'RC valida e regolare nei pagamenti esclude o non assicura il caso - difesa per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in Primo rischio fino a 5.000 euro se l'RC non esiste o non può essere attivata - chiamata in causa compagnia RC 	Estensione facoltativa Pacchetto base
	<p>PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO</p> <ul style="list-style-type: none"> - controversie contrattuali con fornitori - vertenze individuali di lavoro con dipendenti, lavoratori con contratto di somministrazione, agenti, subagenti e rappresentanti - controversie in materia di proprietà e altri diritti reali su immobili assicurati 	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile in alternativa al "Pacchetto contrattuale light"

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

GARANZIA BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
	<p>PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT Controversie contrattuali con fornitori o clienti, con gestione stragiudiziale di 2 casi per anno assicurativo, di cui 1 anche per l'azione in giudizio se il valore in lite è superiore a 3.000 euro</p>	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile in alternativa al "Pacchetto contrattuale completo"
	<p>CONTROVERSIE CON I CLIENTI STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI Controversie contrattuali con clienti. Sono inclusi il recupero crediti e, quando il Contraente svolge attività alberghiera, le controversie per mancato adempimento di prenotazioni. La garanzia opera per la sola risoluzione amichevole delle Controversie per un massimo di 5/10/15 casi, di cui garantiti rispettivamente 2/2/4 anche per l'azione in giudizio</p>	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile solo se è stata acquistata anche la garanzia "Tutela legale danni extracontrattuali"
	<p>CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO Controversie contrattuali con clienti, incluso il recupero crediti, per 3 casi stragiudiziali</p>	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile solo se è stata acquistata anche la garanzia "Tutela legale danni extracontrattuali"
	<p>RECUPERO CREDITI MONDO INTERO Controversie contrattuali di recupero di crediti in tutto il mondo, con gestione di 1 caso per anno assicurativo</p>	Estensione facoltativa Pacchetto base. Acquistabile solo se è stata acquistata anche una qualsiasi delle garanzie "Controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali"
	<p>PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA - procedimenti in ambito fiscale e tributario previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 546/92 - controversie con enti e assicurazioni sociali e previdenziali</p>	Estensione facoltativa Pacchetto base
	<p>PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA</p> <p>Garanzie di tutela legale Controversie in materia di proprietà intellettuale e industriale (marchi, brevetti, diritto d'autore, opere dell'ingegno, esclusiva, concorrenza sleale)</p> <p>Garanzie di perdite pecuniarie Rimborso delle spese necessarie per monitorare l'utilizzo illegittimo da parte di terzi di opere di proprietà intellettuale esclusiva dell'Assicurato</p>	Estensione facoltativa Pacchetto base
	<p>RICORSO AL TAR PER GARE PUBBLICHE DI APPALTO Procedimenti davanti al TAR in caso di esclusione o di mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto</p>	Estensione facoltativa Pacchetto base

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

Nel contratto di Assicurazione DAS Tutela Aziende, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola.

Addetti	Si considerano Addetti: - per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati. - per le società di persone: i soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro; i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati. - per le società di capitale: il legale rappresentante e gli amministratori, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro; i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati.
Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una Controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di Assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di Assicurazione e ha partita IVA italiana.
Contravvenzione	È una tipologia di reato, punita con l'arresto o l'ammenda.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un Fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di Assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto illecito che dà origine al Sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Franchigia	Quota di spese che restano a carico dell'assicurato.
Libro Unico del Lavoro	È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Litigation PR	Si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
Network	Avvocati che collaborano con DAS in maniera continuativa e che possono essere incaricati per la gestione della fase stragiudiziale di un Sinistro ed eventualmente anche per il seguito giudiziale.
Parti	Il Contraente e DAS.
Patteggiamento	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e successivi del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle Parti"). Con il Patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
Periodo di validità del contratto	Periodo che intercorre tra la data di decorrenza indicata in Polizza e la data di scadenza della Polizza.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Postuma	Periodo in cui si garantiscono i Sinistri avvenuti nel periodo di efficacia del contratto ma di cui l'assicurato è venuto a conoscenza dopo la scadenza.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della conclusione dell'Assicurazione.

Prescrizione del reato	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice penale agli artt. 157-161.
Primo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più Assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera per prima.
Proprietà industriale	L'espressione Proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. I diritti di Proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della Proprietà industriale (CPI).
Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della Controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Secondo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più Assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera dopo l'esaurimento del Massimale dell'altro assicuratore.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di Parte).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.



SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi che possono colpire l'attività d'impresa svolta dal Contraente indicata in Polizza, come previsto dall'Articolo 1.16.

1.1.2. In relazione a tali Eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle Controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.5 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS".**

1.1.3. Per i medesimi Eventi DAS, su richiesta dell'Assicurato:

- fornisce consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto un procedimento o una Controversia legale, per ottenere un parere legale in materia, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per Delitto Doloso entro il limite indicato in Polizza per Evento in attesa della definizione del giudizio, **con restituzione a DAS se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura. L'importo anticipato va restituito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta che la garanzia non opera. Il Contraente e l'Assicurato sono obbligati in solido alla restituzione di tali somme;**
- anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza. L'importo deve essere restituito a DAS entro 60 giorni dall'anticipo.**

1.1.4. Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o Contravvenzione, DAS sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media. Le attività coperte riguardano:

- lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Limiti di copertura

La garanzia Litigation PR copre fino a un massimo di 11.000 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza, e solo tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.

Consulenza legale: cos'è (art. 1.1.3. lett. a)

Il servizio di consulenza legale telefonica è fondamentale per avere un primo confronto con un avvocato esperto e chiarire la propria posizione dal punto di vista legale, conoscendo i propri diritti e doveri in base alla normativa vigente. In questo modo l'Assicurato può evitare di fare passi falsi o attendere che una piccola Controversia diventi difficile da risolvere.

Attività di Litigation PR: cos'è (art. 1.1.4.)

Se al procedimento giudiziario si affianca un processo mediatico, quest'ultimo può screditare le persone prima ancora di verificare i fatti e condannare quindi "prima" dell'eventuale condanna reale. Il risultato del processo mediatico, molto più rapido di quello della giustizia che può richiedere invece anni, può creare gravi danni alla reputazione. DAS mette a disposizione dell'Assicurato un team di professionisti della comunicazione, specializzati nella gestione dei rapporti con i media e l'opinione pubblica, che affianca l'attività del legale e delle altre professionalità necessarie alla gestione del caso.

Quali spese sono garantite: elenco esemplificativo (art. 1.1.2.)

DAS garantisce, entro i limiti del Massimale e delle condizioni stabiliti in Polizza, le seguenti spese preventivamente concordate:

- spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
- onorari di un legale domiciliatario nel limite di 3.000 euro per Sinistro;
- spese peritali;
- spese di giustizia;
- spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
- spese legali conseguenti a una Transazione, comprese le spese legali della controparte (se autorizzate da DAS);
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
- spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria (solo se l'Assicurato si costituisce Parte civile nel procedimento penale che si instaura di conseguenza);
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato;
- spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo;
- contributo unificato di iscrizione a ruolo;

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

- IVA indicata nelle parcelle dei professionisti incaricati, quando l'Assicurato non può detrarla.
- In caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale in un Paese estero in cui operano le garanzie, DAS garantisce:
- anticipo della cauzione disposta dall'autorità estera (da restituire a DAS entro 60 giorni dall'erogazione);
 - spese di assistenza di un interprete;
 - spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

ARTICOLO 1.2 - PACCHETTO BASE

GARANZIE DI TUTELA LEGALE

Le garanzie operano per:

- a) difendersi in un procedimento penale. Sono incluse le spese per le indagini difensive preventive legali e tecniche svolte secondo le previsioni dell'art 391 novies c.p.p. e dell'art. 121 c.p.p. e successive modifiche **nel limite di € 5.000,00 per Sinistro.**

Limiti di copertura

La garanzia opera con i limiti previsti per i **Delitti Dolosi all'articolo 2.1 lettera c).**

- b) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione Amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge. La garanzia si estende all'opposizione alle sanzioni erogate da Banca d'Italia e Consob. Sono incluse le spese per la difesa dell'Assicurato nell'eventuale fase che precede l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso, se prevista dalla legge (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione). **nel limite di 5.000,00 euro per Sinistro.**

Limiti di copertura

La garanzia:

- non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria;
- copre fino ad un massimo di 5.000 euro per sinistro in caso di opposizione a sanzioni amministrative erogate da Banca d'Italia e Consob, compresa l'eventuale fase che precede l'emissione di tali sanzioni.

Le garanzie previste ai punti a) e b) operano anche per la proprietà, guida e circolazione stradale di:

- macchine operatrici;
- macchine agricole assicurate con Polizza RCA;
- veicoli di proprietà del Contraente che svolge attività alberghiera, anche quando utilizzati dai suoi clienti.

GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE "SICUREZZA, PRIVACY E CYBER"

DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal Contraente:

- a) **Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di procedimento amministrativo o penale o di attacco cyber, tramite l'utilizzo del servizio offerto dal fornitore individuato da DAS.** DAS rimborsa le spese sostenute dal Contraente per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare a seguito di:
- procedimento amministrativo o penale a carico del Contraente, del legale rappresentante o del titolare;
 - un attacco informatico o un furto d'identità che comporta l'accesso non autorizzato a:
 - sistemi informatici aziendali;
 - account aziendali di posta elettronica;
 - profili aziendali su siti o social media.

Limiti di copertura

La garanzia:

- copre fino a un massimo di 5.000 euro per Sinistro;
 - opera solo se il Contraente ha denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.
- b) **Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001.** Se l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 231/01, DAS rimborsa le spese per:
- redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
 - predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
 - la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'Assicurato.

Limiti di copertura

La garanzia copre fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.

c) **Piano di rimedio a un Data Breach:** in caso di violazione dei dati personali per la quale l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, DAS rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali per:

1. redigere un piano di azioni di rimedio all'Evento di Data Breach e di mitigazione del rischio;
2. la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del Contraente.

Limiti di copertura

La garanzia copre fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale per: (Garanzie di perdite pecuniarie "Sicurezza, privacy e cyber" lett. a)

1. deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google);
2. richiedere la chiusura di profili falsi;
3. rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;
4. svolgere attività di "positive SEO" ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti ad oscurare la visibilità di risultati di ricerca non graditi.

ARTICOLO 1.3 - CONSULENZA WELFARE

DAS fornisce consulenza legale telefonica su richiesta degli Addetti del Contraente, al fine di affrontare in modo corretto una Controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Limiti di copertura

La consulenza viene fornita con il limite di un (1) caso per anno assicurativo per ciascun Addetto del Contraente e opera solo nei seguenti ambiti:

- **vita privata extralavorativa;**
- **proprietà o conduzione di abitazioni direttamente utilizzate;**
- **proprietà, guida e circolazione di veicoli conducibili con patente di categoria A o B;**
- **proprietà, guida e circolazione di veicoli non soggetti all'obbligo di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto.**

Consulenza Welfare: esempi

Ambito vita privata extraprofessionale/extralavorativa

Consulenza legale telefonica se l'Assicurato:

1. subisce dei danni alla persona o a cose di sua proprietà, dovuti a fatto illecito di terzi;
2. deve sostenere controversie di natura contrattuale aventi oggetto l'acquisto di beni e di servizi, ad uso della vita privata;
3. deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con Tour Operator o Agenzie di viaggi per l'acquisto di viaggi/vacanze. Sono comprese le consulenze relative agli eventi occorsi durante il viaggio e il soggiorno nella località turistica.

Ambito proprietà o conduzione di abitazioni direttamente utilizzate

Consulenza legale telefonica se l'Assicurato:

1. subisce dei danni all'immobile ed alle cose in esso contenute, dovuti a fatto illecito di terzi;
2. deve affrontare una controversia che riguarda qualsiasi turbativa che limita o esclude l'utilizzo da parte sua dell'immobile e delle parti comuni in caso di abitazione in condominio;
3. deve affrontare delle controversie riguardanti opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
4. deve sostenere delle controversie riguardanti forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile.

Ambito circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria A o B e veicoli non soggetti all'obbligo di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto

Consulenza legale telefonica se l'Assicurato:

1. è sottoposto a procedimento penale a seguito di incidente da lui provocato;
2. deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, in seguito ad incidente stradale da lui provocato;
3. deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale da lui provocato;
4. intende presentare ricorso o opposizione contro il pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa;
5. deve affrontare una controversia con una compagnia di assicurazioni, che non intende riconoscere il giusto risarcimento del danno subito a seguito di un incidente stradale, anche in veste di pedone, ciclista o trasportato su altri veicoli;
6. intende contestare il lavoro di riparazione del proprio veicolo eseguito non a regola d'arte da parte del meccanico o del carrozziere.

ARTICOLO 1.4 - ASSISTENZA WELFARE

PREMESSA

Per la gestione dei sinistri relativi alle garanzie di assistenza DAS si avvale di:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Via del Mulino, 4

20057 Assago (MI)

- 800 069106 (recapito valido per la denuncia di sinistri dall'Italia)

- 02 58245321 (recapito valido per la denuncia di sinistri dall'Italia e dall'estero)

a cui l'Assicurato può rivolgersi per tutto quanto attiene la gestione dei sinistri del ramo assistenza.

Per quanto riguarda la denuncia del sinistro e la gestione delle garanzie di assistenza, fare riferimento all'articolo 5.2.

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTA SEZIONE

Europ Assistance - La Compagnia	La Compagnia di Assicurazioni Europ Assistance con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A
Garanzia	La copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provocano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea
Istituto di Cura	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura: gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da infortunio
Ricovero	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte
Sinistro	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance - Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione

PRESTAZIONI SOLO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Il Contraente può richiedere **fino ad un massimo di una (1) prestazione per anno assicurativo e per Addetto, le prestazioni di seguito elencate.**

1. CONSULTO MEDICO

Se per un Infortunio o una Malattia l'Assicurato necessita di un consulto medico, può richiedere un consulto medico generico 24 ore su 24 ai medici della Struttura Organizzativa, attraverso chiamata vocale.

Il consulto medico a distanza non costituisce diagnosi, quindi per una corretta valutazione dello stato di salute è sempre necessario consultare il medico curante.

Inoltre, per le situazioni di emergenza, l'Assicurato deve sempre contattare il numero di emergenza del Paese in cui si trova.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

L'Assicurato può richiedere questa prestazione solo dopo aver avuto un consulto medico.

Se l'Assicurato è in Italia e ha bisogno di una visita medica o di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato presso la sua abitazione.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa trasporta l'Assicurato in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato.

La Compagnia tiene a proprio carico il costo dell'invio del medico o del trasporto in autoambulanza.

Limiti di copertura

Questa non è una prestazione in emergenza: in caso di emergenza è necessario chiamare il 118.

L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

3. INVIO DI UN INFERMIERE AL DOMICILIO

Se per una Malattia o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura per almeno tre notti e nei 15 giorni successivi alle dimissioni necessita di essere assistito da un infermiere quando rientra nella propria casa, la Struttura Organizzativa procura un infermiere.

Limiti di copertura

La Compagnia tiene a proprio carico l'onorario dell'infermiere per 1 ora al giorno per 3 giorni.

4. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA AL DOMICILIO

Se per un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura per almeno tre notti e nei 15 giorni successivi alle dimissioni ha bisogno delle cure di un fisioterapista a casa propria, la Struttura Organizzativa procura un fisioterapista.

Limiti di copertura

La Compagnia tiene a proprio carico l'onorario del fisioterapista per 1 ora al giorno per 5 giorni complessivi.

5. INVIO COLF AL DOMICILIO

Se per una Malattia o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura per almeno tre notti e nei 15 giorni successivi alle dimissioni non è in grado di occuparsi delle mansioni domestiche e delle attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnala il nominativo di un collaboratore domestico nella zona in cui l'Assicurato si trova.

Limiti di copertura

La Compagnia tiene a proprio carico il costo del collaboratore domestico fino ad un massimo di 2 ore al giorno per 3 giorni complessivi. Le eventuali eccedenze devono essere regolate direttamente tra l'Assicurato e il collaboratore domestico inviato dalla Struttura Organizzativa.

6. INVIO BABY SITTER AL DOMICILIO

Se per una Malattia o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura per almeno tre notti e nei 15 giorni successivi alle dimissioni non è in grado di occuparsi di un figlio minore, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, segnala il nominativo di una baby-sitter nella zona in cui l'Assicurato si trova.

Limiti di copertura

La Compagnia tiene a proprio carico il costo della baby-sitter fino ad un massimo di 3 ore per 3 giorni complessivi. Le eventuali eccedenze devono essere regolate direttamente tra l'assicurato e la baby-sitter inviata dalla Struttura Organizzativa.

7. INVIO PET SITTER AL DOMICILIO

Se per una Malattia o un Infortunio l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di Cura per almeno 3 notti e nei 15 giorni successivi alle dimissioni non è in grado di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettua la ricerca di un pet sitter e lo invia al suo domicilio.

Limiti di copertura

La Compagnia tiene a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo di 1 ora al giorno per 3 giorni. La Struttura Organizzativa per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l'erogazione della prestazione. La prestazione è operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.00.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(valide solo se espressamente indicate in Polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo Premio)

ARTICOLO 1.5 - GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"

1.5.1. La garanzia di tutela legale in sede penale indicata all'articolo 1.2 lett. a) opera anche per i procedimenti penali che riguardano fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, **ma di cui l'Assicurato ha avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto.**

DAS considera l'Assicurato a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d'Ufficio, compresi quelli per cui ha avuto comunicazione formale.

1.5.2. Per determinare quando l'Assicurato ha posto in essere il fatto, DAS prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge.

Limiti di copertura

Questa garanzia opera nel limite del numero di anni di retroattività indicato in Polizza.

ARTICOLO 1.6 - GARANZIA "ESTENSIONE TERRITORIALE USA E CANADA"

La garanzia di tutela legale in sede penale indicata all'articolo 1.2 lett. a) opera anche per i procedimenti penali che devono essere trattati negli uffici giudiziari di U.S.A. e Canada e pertanto la copertura vale per il mondo intero.

ARTICOLO 1.7 - GARANZIA "TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI"

1.7.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività dichiarata in Polizza.

1.7.2. La garanzia opera per:

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

- a) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi, **fino all'importo di Massimale indicato in Polizza**;
- b) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato;

Limiti di copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- i. in presenza di Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che copre il medesimo rischio: la garanzia opera a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione per le Spese di resistenza e di soccombenza, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza¹;
 - ii. in presenza di Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in Primo rischio per le Spese di resistenza e soccombenza fino all'importo del Massimale indicato in Polizza;
 - iii. in assenza di Assicurazione di responsabilità civile che copre il medesimo rischio, o se tale Assicurazione è presente ma non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, eccetto il dolo o la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'Assicurato: la garanzia opera in Primo rischio per le Spese di resistenza e soccombenza fino all'importo massimo di 5.000 euro per Sinistro.
- c) richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'Assicuratore della responsabilità civile, **nel limite dell'importo di Massimale per Sinistro indicato in Polizza**.

1.7.3. **DAS si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento all'Assicurato o al Contraente di fornire una copia della Polizza di responsabilità civile; se l'Assicurato o il Contraente non adempie alla richiesta, la garanzia non opera.**

In quali casi DAS opera in primo rischio nel limite di 5.000 euro per evento? (art. 1.7.2. lett. b. punto iii)

Ad esempio quando la Polizza di responsabilità civile non interviene perché il danno è inferiore alla Franchigia o scoperto previsti, o se l'Assicuratore di responsabilità civile considera l'Assicurato non responsabile del danno.

Nei casi di dolo o di violazione del patto di gestione della lite da parte dell'Assicurato, DAS invece esclude la garanzia.

ARTICOLO 1.8 - GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO"

1.8.1. DAS tutela i diritti del Contraente negli Eventi relativi all'attività dichiarata in Polizza.

1.8.2. La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione, agenti, subagenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente. Sono comprese le vertenze individuali di lavoro con soggetti non iscritti al Libro Unico del Lavoro che recedono dal contratto di lavoro accettato per iscritto, prima ancora di prendere servizio e senza rispettare l'obbligo di preavviso;

Limiti di copertura

In caso di Controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che avanza la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

- c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.

ARTICOLO 1.9 - GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT"

1.9.1. DAS tutela i diritti del Contraente negli Eventi relativi all'attività dichiarata in Polizza.

1.9.2. La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- b) forniture di beni o prestazioni di servizi a clienti, compreso il recupero di crediti.

Limiti di copertura

La garanzia opera:

- per la sola Risoluzione amichevole delle Controversie, per un massimo di due (2) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo;
- anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, per un massimo di uno (1) dei due (2) casi sopra indicati in ciascun anno assicurativo. Le garanzie non valgono comunque per l'azione in giudizio se il valore economico della Controversia è inferiore a 3.000,00 euro.

ARTICOLO 1.10 - GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI"

1.10.1. DAS tutela i diritti del Contraente negli Eventi relativi all'attività dichiarata in Polizza.

1.10.2. La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri

¹ Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Quando il Contraente svolge attività alberghiera, la garanzia opera anche per le Controversie aventi per oggetto il mancato adempimento di prenotazioni, se le prenotazioni sono comunicate ed accettate per iscritto.

Limiti di copertura

La garanzia opera:

- per la sola Risoluzione amichevole delle Controversie, per il numero massimo di casi indicato in Polizza, avvenuti in ciascun anno assicurativo;
- anche per la successiva azione in giudizio in ogni sua fase, per il numero massimo di casi indicato in Polizza, avvenuti in ciascun anno assicurativo.

Numero di casi disponibili:

CASI STRAGIUDIZIALI	DI CUI GARANTITI ANCHE PER L'AZIONE IN GIUDIZIO
5	2
10	2
15	4

ARTICOLO 1.11 - GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO"

1.11.1. DAS tutela i diritti del Contraente negli Eventi relativi all'attività dichiarata in Polizza.

1.11.2. La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Quando il Contraente svolge attività alberghiera, la garanzia opera anche per le Controversie aventi per oggetto il mancato adempimento di prenotazioni, se le prenotazioni sono comunicate ed accettate per iscritto.

Limiti di copertura

La garanzia:

- opera per la sola Risoluzione amichevole delle Controversie;
- opera per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo;
- non vale mai per l'azione in giudizio.

ARTICOLO 1.12 - GARANZIA "RECUPERO CREDITI MONDO INTERO"

1.12.1. La garanzia "Controversie con i clienti stragiudiziali e giudiziali" indicata in Polizza viene estesa alle Controversie relative al recupero di crediti in tutto il mondo.

Limiti di copertura

La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- a) con il limite di un (1) caso per anno assicurativo;
- b) con un Massimale pari al:
 - i. 50% del Massimale indicato in Polizza, se l'Assicurato si avvale di un legale del Network;
 - ii. 25% del Massimale indicato in Polizza, se l'Assicurato si avvale di un legale che non appartiene al Network.

1.12.2. Per i medesimi Eventi DAS, su richiesta dell'Assicurato, fornisce un parere legale di approfondimento in tema di contrattualistica internazionale. Il parere, telefonico o con comunicazione a distanza, viene fornito per impostare correttamente le clausole contrattuali di fornitura di prodotti o servizi verso i clienti, con l'obiettivo di operare in modo sicuro e ridurre il rischio di contenziosi commerciali e legali.

Limiti di copertura

Il parere legale viene fornito con il limite di un (1) caso per anno assicurativo.

ARTICOLO 1.13 - GARANZIA "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"

1.13.1. DAS tutela i diritti del Contraente negli Eventi relativi all'attività dichiarata in Polizza.

1.13.2. La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 del Codice del processo tributario, D. Lgs. 546/1992) per l'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato secondo la normativa vigente², in fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali e per la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado e per i successivi gradi di giudizio;

Limiti di copertura

a) La fase di contraddittorio pregiudiziale con le autorità fiscali viene garantita alle seguenti condizioni:

1. con il limite di un (1) caso per anno assicurativo;
2. fino a un massimo di 2.500 euro per Sinistro.

b) La fase giudiziale viene garantita alle seguenti condizioni:

1. se le richieste dell'Assicurato vengono accolte integralmente: le spese sostenute dall'Assicurato vengono rimborsate per intero;
2. se le richieste dell'Assicurato vengono accolte solo parzialmente: le spese sostenute dall'Assicurato vengono

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

rimborsate nella misura del 50%. Pertanto metà delle spese sostenute rimangono a carico dell'Assicurato;

3. DAS non provvede ad anticipare spese in attesa dell'esito del procedimento e rimborsa alle condizioni sopra indicate una volta acquisito il provvedimento definitivo.

b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali.

Limiti di copertura:

La garanzia non vale per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.

ARTICOLO 1.14 - "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"

GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.14.1. DAS tutela i diritti del Contraente negli Eventi relativi all'attività dichiarata in Polizza.

1.14.2. La garanzia opera per:

- a) sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito di terzi in tema di diritto di Proprietà industriale **regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente**, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale, **solo se le richieste dell'Assicurato sono integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo**;
- b) resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto Fatto illecito dell'Assicurato, in tema diritto di Proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale, **solo se le richieste di controparte sono integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo**.

Limiti di copertura:

Per questa garanzia DAS rimborsa le spese necessarie per affrontare l'azione in giudizio previste all'art. 1.1 fino alla metà dell'importo del Massimale indicato in Polizza e in ogni caso fino a un massimo di 25.000 euro.

GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE

Se il Contraente subisce sul web una violazione di una Proprietà intellettuale o industriale regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente, DAS sostiene o rimborsa le spese per tentare la rimozione tempestiva dei contenuti che danneggiano il Contraente.

La garanzia vale solo per le attività svolte dal fornitore indicato da DAS, il quale:

- a) acquisisce le pagine web in cui sono riportate le violazioni, secondo le prescrizioni dello standard internazionale di informatica forense ISO/IEC 27037:2012;
- b) deindicizza dai motori di ricerca Google e Bing, se le pagine web in violazione risultano correttamente indicizzate e, quindi, presenti nei risultati di ricerca;
- c) ove possibile, recupera i nominativi dei titolari dei domini coinvolti o dei soggetti responsabili dei servizi di hosting in cui sono ospitate le pagine web che danneggiano il Contraente;
- d) procede con l'invio di diffide a tali soggetti con l'intento di rimuovere tempestivamente le violazioni;
- e) ove possibile, predispose e invia eventuali istanze all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con l'intento di ottenere un provvedimento inibitorio valido sul territorio italiano;
- f) monitora la Proprietà intellettuale o industriale danneggiata, di titolarità esclusiva del Contraente, sul web, i nomi di dominio e le pubblicità online per tre mesi dall'apertura del sinistro.

Limiti di copertura

La garanzia copre fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.

ARTICOLO 1.15 - GARANZIA "RICORSO AL TAR PER GARE PUBBLICHE DI APPALTO"

1.15.1. DAS tutela i diritti del Contraente negli Eventi relativi all'attività dichiarata in Polizza.

1.15.2. La garanzia opera per presentare ricorso o difendersi davanti al TAR.

Limiti di copertura:

La garanzia opera alle seguenti condizioni:

1. solo in caso di esclusione o mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del Contraente o di un terzo;
2. fino all'importo massimo di 5.000 euro per Evento;
3. con il limite di un (1) sinistro per anno assicurativo.

ARTICOLO 1.16 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI

1.16.1. La Polizza assicura il Contraente.

1.16.2. Le garanzie di tutela legale del Pacchetto base e l'estensione di garanzia "Tutela legale Danni extracontrattuali" (art. 1.7) valgono inoltre:

- a) per le ditte individuali e le imprese familiari a favore delle seguenti persone:
 - i. il titolare,
 - ii. i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività,
 - iii. i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro,

- iv. i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti;
- b) per le società di persone a favore delle seguenti persone:
- i. i soci,
 - ii. i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
 - iii. i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti;
- c) per le società di capitale, a favore delle seguenti persone:
- i. il legale rappresentante e gli amministratori,
 - ii. i soci lavoratori,
 - iii. i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro;
 - iv. i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.
- 1.16.3. La garanzia del pacchetto base "opposizione alle sanzioni amministrative" (articolo 1.2. lett. b)), oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.
- 1.16.4. Le garanzie sottoscritte operano per l'attività assicurata dalla società indicata in Polizza, che risulta dall'oggetto sociale o da visura camerale. Se il Contraente svolge l'attività di albergo, residenza turistica, ostello, pensione, bed & breakfast, affitta-camere, la Polizza assicura anche le attività connesse, come ad esempio: gestione di ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti ricreativi; organizzazione di manifestazioni ricreative o sportive per i clienti, trasporto dei clienti per trasferimenti o escursioni organizzati in proprio ed effettuati esclusivamente con veicoli di proprietà del Contraente.
- 1.16.5. Se dopo la sottoscrizione del contratto il Contraente o la società assicurata modificano o integrano l'attività o l'oggetto sociale, la garanzia si estende immediatamente a tali modifiche o integrazioni, fatto salvo **l'obbligo da parte del Contraente di comunicare tali variazioni a DAS entro la prima scadenza annuale dell'Assicurazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5.8.**
- 1.16.6. Le garanzie operano per l'immobile indicato in Polizza, quale sede legale del Contraente, e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Le garanzie sono escluse:

- a) per fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- b) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- c) per Eventi che derivano da fatto Doloso dell'Assicurato; in caso di procedimento penale per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la Prescrizione del reato o il procedimento si conclude con Patteggiamento o derubricazione del reato da Doloso a colposo. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla Prescrizione;
- d) se il Contraente è ente pubblico o società a partecipazione pubblica;
- e) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole estensioni di garanzia sottoscritte dal Contraente;
- f) per Controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo quanto previsto dall'articolo 1.2;
- g) per Controversie relative a rapporti fra soci o amministratori e fra società e amministratori;
- h) per Controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati indicati all'art. 1.16.6;
- i) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà del Contraente dati in locazione;
- j) per Controversie che riguardano l'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- k) per Controversie nei confronti di DAS.

ARTICOLO 2.2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE "PACCHETTO BASE"

2.2.1. In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse per Controversie di diritto civile in genere.

2.2.2. Negli eventi di circolazione previsti dall'art. 1.2, inoltre, la garanzia è esclusa:

- a) se l'Assicurato, conducente del mezzo, guida senza essere abilitato o con patente non valida o irregolare; l'esclusione non vale se l'Assicurato ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro;
- b) se l'Assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.

Se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia

opera solo a seguito di incidente e se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la Prescrizione del reato o il procedimento si conclude con Patteggiamento. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla Prescrizione.

2.2.3. Per le prestazioni di assistenza previste dall'art. 1.4, sono esclusi i Sinistri provocati da:

- a) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- b) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) dolo;
- e) Infortuni, Malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati prima dell'acquisto della Polizza e loro complicanze;
- a) stati patologici correlati alla infezione da HIV;
- b) Malattie mentali e disturbi psichici in genere;
- c) Infortuni e Malattie dovuti all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- d) Malattie dovute all'abuso di alcolici;
- e) Infortuni causati da un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,5 grammi/litro;
- f) aborto volontario non terapeutico;
- g) una gravidanza iniziata prima dell'acquisto della Polizza;
- h) Infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- i) Infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;
- j) cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad Infortunio;
- k) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio o Malattia);
- l) soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come Istituti di Cura).

È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole prestazioni.

ARTICOLO 2.3 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) per Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in causa dell'Assicuratore di responsabilità civile;
- b) per richieste di risarcimento di danni causati:
 - i. quando l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per dolo o per violazione del patto di gestione della lite da parte dell'Assicurato;
 - ii. quando l'Assicurazione di responsabilità civile non è in regola con il pagamento dei Premi;
 - iii. se l'Assicurato non adempie alla richiesta di DAS di fornire una copia della Polizza di responsabilità civile verso terzi.

DAS sostiene le spese relative ai procedimenti per Accertamento Tecnico Preventivo, solo se ne consegue un procedimento civile in cui l'Assicurato interviene per ottenere il risarcimento di danni subiti per Fatto illecito di terzi o per resistere alla richiesta di risarcimento di danni da lui causati.

ARTICOLO 2.4 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse per Controversie di Diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti.

ARTICOLO 2.5 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) per Controversie di lavoro;
- b) per Controversie che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

ARTICOLO 2.6 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIE "CONTROVERSIE CON I CLIENTI STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI", "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO" E "RECUPERO CREDITI MONDO INTERO"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) per Controversie di lavoro;
- b) per Controversie con i fornitori;
- c) per Controversie che riguardano i diritti reali e la locazione di immobili.

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

ARTICOLO 2.7 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) per impugnazioni di provvedimenti amministrativi e altri procedimenti amministrativi che non sono oggetto della giurisdizione tributaria;
- b) per procedimenti che si concludono con ravvedimento operoso;
- c) se le richieste dell'Assicurato vengono integralmente rigettate;
- d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali;
- e) per procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore);
- f) per Controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere.

ARTICOLO 2.8 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono escluse:

- a) se le richieste dell'Assicurato non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;
- b) per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni prevista all'art. 1.14;
- c) per Controversie che si concludono con una Transazione o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;
- d) per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di Proprietà industriale, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;
- e) per Controversie di Diritto civile non espressamente indicate tra le garanzie in copertura all'art. 1.14.

ARTICOLO 2.9 - OPZIONE "ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000,00 EURO"

2.9.1. Con questa opzione, che prevede una riduzione del Premio, il Contraente sceglie di escludere dalle garanzie previste dal contratto tutte le Controversie e i procedimenti che hanno un valore economico inferiore a 3.000,00 euro. L'opzione è riportata in Polizza.

2.9.2. Di conseguenza, **tutte le garanzie previste dalla Polizza non valgono se il valore economico della Controversia o se il valore della sanzione amministrativa o tributaria, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 3.000,00 euro.**

SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI

3.1.1. La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa o tributaria applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o per operazioni di trasformazione, fusione, scissione societaria.

3.1.2. In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Valore economico minimo della Controversia o della sanzione amministrativa: esempio (art. 3.1.1.)

Se l'Assicurato ha ricevuto una sanzione amministrativa di importo pari a 430 euro, la garanzia non opera perché il valore di lite minimo è 500 euro. DAS può fornire in ogni caso una consulenza legale telefonica per aiutarlo a risolvere il suo problema.

ARTICOLO 3.2 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER LA GARANZIA "ASSISTENZA WELFARE"

Europ Assistance non risarcisce i danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie anche eventualmente riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per il contenimento e il contrasto del diffondersi di epidemie/pandemie sul territorio.

ARTICOLO 3.3 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"

3.3.1. Se a favore dell'Assicurato opera un'altra Polizza di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro Assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del Massimale della Polizza precedentemente sottoscritta.

3.3.2. Se anche le condizioni di Assicurazione della Polizza sottoscritta con un altro Assicuratore prevedono l'operatività della garanzia in Secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al Massimale complessivamente

Assicurato con tutte le Polizze operanti.

ARTICOLO 3.4 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LE GARANZIE "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT", "CONTROVERSIE CON I CLIENTI STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI", "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO" E "RECUPERO CREDITI MONDO INTERO"

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio. DAS garantisce solo le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

ARTICOLO 3.5 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "RICORSO AL TAR PER GARE PUBBLICHE DI APPALTO"

La garanzia non vale per procedimenti instaurati davanti al TAR per motivi diversi dall'esclusione o dalla mancata aggiudicazione di gare pubbliche di appalto da parte del Contraente o di un terzo.

ARTICOLO 3.6 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

3.6.1. DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.1 e 5.3 anche se preventivate;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute al professionista incaricato che, per eseguire l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà³;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per reperire documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

3.6.2 Sono inoltre previste le seguenti limitazioni:

1. DAS si fa carico degli onorari per l'intervento di un solo legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la Controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
2. DAS sostiene le spese per la redazione e presentazione di denuncia-querela solo se viene instaurato un procedimento penale a carico del querelato per il quale l'Assicurato si costituisce Parte civile.



SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali;
- b) di tutto il mondo ad eccezione di USA e Canada nell'ipotesi di procedimento penale, salvo quando viene sottoscritta la garanzia "Estensione territoriale USA e Canada";
- c) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie che riguardano il "Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza" e nelle Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, salvo quando viene sottoscritta la garanzia "Recupero crediti mondo intero";
- d) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative, per Controversie che sono incluse nel "Pacchetto fisco e previdenza" e nella garanzia "Ricorso al TAR per gare pubbliche di appalto", e per le prestazioni di assistenza welfare.

4.1.2. Le garanzie di Litigation PR, di perdite pecuniarie "Sicurezza, privacy e cyber" e di perdite pecuniarie del "Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza" operano per gli Eventi denunciati presso l'autorità competente in Italia.

³ Art. 1292 codice civile

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica e di Consulenza Welfare sono operanti per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane. Fa eccezione il servizio assicurativo di consulenza in tema di contrattualistica internazionale, che opera per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo.

ARTICOLO 4.2 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

La presente Polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle relative acque territoriali, zona configua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle loro acque territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o di persone o entità residenti o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) Assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Ad esempio, DAS non potrà concedere all'Assicurato l'anticipo della cauzione a seguito di arresto in Paesi sotto sanzioni totali o embargo, come Iran, Siria, Corea del Nord, Afghanistan, Myanmar, Venezuela, Cuba, Russia, Bielorussia, Crimea, Territori di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson.



SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. **Per richiedere le prestazioni previste l'Assicurato deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.**

La denuncia del Sinistro deve essere effettuata, a scelta dell'Assicurato:

a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi **dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**;

b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".

5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di Evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

5.1.3. **In caso di procedimento penale, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.**

5.1.4. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato **deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 e fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.**

5.1.5. **Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR e dalla garanzia di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione", l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS e dai fornitori dei servizi incaricati a eseguire la prestazione.**

Quali documenti allegare alla denuncia: elenco esemplificativo (art. 5.1.2.)

I documenti necessari da allegare alla denuncia sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato;
- Certificati o Atti notori, ecc.

È necessario inviare a DAS la documentazione necessaria per l'apertura della pratica e gli eventuali preventivi delle spese da sostenere per la conferma di copertura e l'autorizzazione a procedere. In assenza di tale verifica si può incorrere nel rischio di non essere rimborsati per le spese sostenute.

Spese di bollo e di registro a carico dell'Assicurato: esempio (art. 5.1.2.)

Se è necessario depositare degli atti presso il Tribunale, le spese di bollo e i diritti di cancelleria restano a carico dell'Assicurato.

ARTICOLO 5.2 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO DI ASSISTENZA WELFARE

In caso di Sinistro l'Assicurato deve telefonare subito alla Struttura Organizzativa ai numeri:

- **800.069.106 per telefonate dall'Italia**
- **02.58.24.53.21 per telefonate dall'Italia e dall'Estero**

Se l'Assicurato non può contattare subito la Struttura Organizzativa perché non ne ha la possibilità, deve farlo appena possibile e **comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.**

Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, Europ Assistance può decidere di non fornire le Prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 5.3 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.3.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la **gestione della Controversia è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁴. **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della Controversia, ove richiesto;**
- per risolvere la Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle Controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

5.3.2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio o la prosecuzione in successivi gradi di giudizio:**

- sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

5.3.3. Se DAS ritiene che non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'Assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'Arbitrato previsto all'articolo 5.6, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

5.3.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS individua direttamente il legale;**
- l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.**

5.3.5. **In caso di procedimento penale per Delitto Doloso, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, le prestazioni vengono sospese e tornano ad essere operative in caso di:**

- assoluzione o proscioglimento nel merito dell'Assicurato pronunciata con sentenza definitiva;
- archiviazione stabilita con provvedimento definitivo;
- Patteggiamento;
- Prescrizione del reato;
- derubricazione del reato da Delitto Doloso a colposo.

Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla Prescrizione.

5.3.6. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):**

- in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

5.3.7. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS paga direttamente o rimborsa le spese garantite entro 30 giorni, o negli stessi termini comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Gestione della fase stragiudiziale della vertenza riservata a DAS: cosa significa? (art. 5.3.1. lett a)

Tra i servizi offerti dalla Polizza c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di DAS per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se l'Assicurato non si vuole avvalere di questa prestazione e decide di rivolgersi al proprio legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non sono rimborsate.

⁴ Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

Conflitto di interessi: quando si verifica? (art. 5.3.1. lett. c)

Il conflitto di interessi può capitare ad esempio quando sia l'Assicurato che la controparte sono entrambi assicurati con DAS.

Necessità di farsi autorizzare la prosecuzione in giudizio da DAS (art. 5.3.2.)

Se al termine della trattazione stragiudiziale la Controversia avviata dall'Assicurato non risulta ancora risolta, la copertura delle spese per la prosecuzione in giudizio non è automatica: DAS si riserva di valutare nel merito quante possibilità ha l'Assicurato di risultare vittorioso in giudizio, al fine di non creare false aspettative di vincere la causa.

Quando il Sinistro è da considerare unico: esempi (art. 5.3.6.)

Si attiva un unico Sinistro nei seguenti casi:

- quando l'Assicurato subisce un danno e la responsabilità è imputabile a diversi soggetti e deve pertanto agire nei confronti di più controparti;
- quando per la stessa violazione l'Assicurato viene coinvolto in diversi procedimenti (ad esempio, uno civile e uno penale).

ARTICOLO 5.4 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'Assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;**
- b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso DAS prende in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;**
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo per definire la Controversia che prevede a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;**
- f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS;**
- g) per le garanzie di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione" e "rimozione contenuti che danneggiano una proprietà intellettuale o industriale" deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.**

Cosa deve fare l'Assicurato per avere diritto alle prestazioni previste in garanzia? (art. 5.4 lett. d)

È fondamentale inviare sempre a DAS i preavvisi di parcella per verificare che contengano la descrizione dettagliata delle attività svolte e per confermarne la copertura.

ARTICOLO 5.5 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.5.1. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

5.5.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

ARTICOLO 5.6 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.6.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.6.2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti.**

5.6.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

5.6.4. Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁵.

ARTICOLO 5.7 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.7.1. Se il Contraente o l'Assicurato hanno sottoscritto altre Assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un Sinistro devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri**⁶.

5.7.2. **Se il Contraente o l'Assicurato omettono con intenzione di comunicare quanto richiesto, DAS non procede a fornire alcuna prestazione.**

⁵ Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

⁶ Come previsto dall'art. 1910 del codice civile

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

5.7.3. Il Contraente non può stipulare più Polizze con DAS per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da DAS. Se contravviene a questo obbligo, in caso di Sinistro DAS fornisce le proprie prestazioni nel limite del Massimale più alto fra quelli previsti dalle Polizze stipulate.

ARTICOLO 5.8 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO - VARIAZIONI DEL RISCHIO

5.8.1. DAS consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

5.8.2. Il Contraente/Assicurato deve fornire a DAS informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile).

DAS può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di Assicurazione in corso.

5.8.3. Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a DAS se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo (Art. 1898 del Codice Civile).

5.8.4. Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a DAS se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'Evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, DAS può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto (Art. 1897 del Codice Civile).

Cosa deve fare l'Assicurato se varia un parametro di Polizza? (art. 5.8.3.)

Se a seguito di denuncia di Sinistro DAS rileva che l'Assicurato ha intenzionalmente omesso di comunicare la variazione di un parametro di Polizza che avrebbe comportato la sostituzione del contratto con un aumento di Premio, DAS può valutare di liquidargli le spese legali proporzionalmente a quanto da lui effettivamente pagato rispetto al Premio che avrebbe dovuto pagare.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

5.9.1. **Tutte le comunicazioni che il Contraente e l'Assicurato effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di Assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all'intermediario cui la Polizza è assegnata.**

5.9.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:

- mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesa@gale@pec.das.it

5.9.3. Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato **deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.**

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di Sinistro il Contraente **deve seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.1.**

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il Contraente o l'Assicurato fanno al broker si intendono come fatte a DAS; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all'Assicurato o al Contraente.

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti che derivano da questo contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda⁷. Questo significa che l'Assicurato perde il diritto alla prestazione se DAS riceve la denuncia di Sinistro e le comunicazioni oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



SEZIONE 6 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo da pagare (Premio) è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate. **L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.**

6.1.2. Il Premio deve essere pagato all'intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. **Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD).**

ARTICOLO 6.2 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la Polizza prevede un Premio indicizzato, il Massimale e il Premio sono adeguati all'«indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti viene adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale **il Massimale e il Premio vengono aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;**

⁷ Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale;
- d) se con l'indicizzazione il Massimale e il Premio aggiornati sono il doppio di quelli iniziali, le Parti possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il Massimale e il Premio rimangono quelli previsti con l'ultimo aggiornamento;
- e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS propone l'adeguamento tenendo conto dell'ultimo indice disponibile dell'anno precedente; il Contraente in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al punto precedente.

ARTICOLO 6.3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ

6.3.1. Il Premio annuo indicato in Polizza costituisce il minimo dovuto ed è calcolato in base al parametro variabile riportato in Polizza. Tale parametro è costituito dal numero degli Addetti o dal numero di posti-letto, o altro diverso parametro concordato dalle Parti.

6.3.2. Entro 90 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il Contraente deve inviare a DAS o all'intermediario a cui è assegnato il contratto una dichiarazione scritta che aggiorna il parametro per l'annualità trascorsa, anche quando il parametro rimane invariato.

6.3.3. In caso di variazione in aumento del parametro, DAS emette una appendice di regolazione del Premio, indicando la differenza tra quanto pagato anticipatamente e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo. Il Contraente deve pagare il Premio di regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione.

6.3.4. Se c'è una variazione in diminuzione del parametro variabile, DAS non deve emettere alcuna appendice di regolazione del Premio. In tutti questi casi il Premio dovuto per la nuova annualità di contratto resta quello pagato in sede di firma e indicato in Polizza. In caso di variazione in diminuzione il Contraente può richiedere la sostituzione del contratto.

6.3.5. Se il Contraente non comunica l'aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non paga la differenza di Premio a suo carico, le garanzie previste dal contratto vengono ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato.

6.3.6. DAS si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal Contraente, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il Libro Unico del Lavoro).



SEZIONE 7 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

7.1.2. L'Assicurazione scade il giorno indicato in Polizza e si rinnova in automatico per un anno se il Contraente o DAS non comunicano per iscritto la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza.

Se il Contraente sceglie di pagare la Polizza mensilmente con addebito diretto sul conto corrente, dopo la prima annualità, l'Assicurazione viene prorogata di mese in mese, salvo quando il Contraente interrompe il pagamento e invia disdetta scritta secondo le modalità indicate all'art. 8.1.2.

7.1.3. L'Assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive; torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento e le successive scadenze non cambiano⁸.

7.1.4. DAS ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo del contratto. **Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nella Sezione 6. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di 30 giorni.**

ARTICOLO 7.2 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.2.1. Il contratto si risolve di diritto se il Contraente è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.

7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, DAS rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte.**

ARTICOLO 7.3 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un Sinistro è coperto se avviene nel Periodo di validità del contratto.

7.3.2. La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro il numero di anni dalla sua cessazione indicato in Polizza. Il Contraente non ha diritto a nessuna copertura Postuma se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro Assicuratore.**

DAS TUTELA AZIENDE

Condizioni di assicurazione

7.3.3. Per le Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per la chiamata in causa dell'Assicuratore di Responsabilità Civile e per le Controversie del Pacchetto proprietà intellettuale e concorrenza, un Sinistro è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'Assicurazione. Questa limitazione non vale se la Polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

7.3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo⁹.

7.3.5. Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:


- la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un Assicurato, e che dà origine alla richiesta di risarcimento extracontrattuale;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- la data di cessazione del rapporto di lavoro, nel caso di Controversie col datore di lavoro che riguardano l'interruzione del rapporto di lavoro;
- la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, di un obbligo previsto dal contratto, nel caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di rilievo della violazione, purchè la dichiarazione fiscale/l'atto per cui è stato richiesto il tributo faccia riferimento ai due anni di imposta precedenti alla data di decorrenza della polizza, in caso di contenzioso tributario;
- la data in cui l'Assicurato riceve la richiesta di rivalsa da parte di un istituto di previdenza o assistenza, per le Controversie che riguardano tale ambito;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.3.6. Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Carenza contrattuale: esempio (art. 7.3.3.)



Quando un Sinistro è in garanzia? Esempi (art. 7.3.5.)



Esempio di Sinistro	Quando si considera avvenuto?	Quando il Sinistro si manifesta?
Ambito penale: Il 18 maggio l'Assicurato riceve un avviso di garanzia e gli viene contestato un reato commesso il 7 gennaio	Il 7 gennaio, cioè quando sarebbe stato commesso il reato	Il 18 maggio, cioè quando l'Assicurato riceve l'avviso di garanzia
Danno subito: un'auto in manovra danneggia il muro di cinta dell'azienda assicurata	Il giorno in cui avviene l'incidente	
Sanzione amministrativa: il 15 giugno l'Assicurato riceve una sanzione per una violazione accertata il 30 aprile, e intende fare ricorso	Il 30 aprile, cioè quando la violazione è stata accertata	Il 15 giugno, cioè quando riceve la sanzione

⁹ Artt. 374-376 del codice di procedura penale

SEZIONE 8 – COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

ARTICOLO 8.1 - DISDETTA

8.1.1. Se il Contraente o DAS non intendono rinnovare l'Assicurazione alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

8.1.2. In caso di Polizza con frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità il Contraente ha la facoltà di disdettare la Polizza interrompendo il pagamento SDD e dandone comunicazione a DAS tramite e-mail da inviare a disdette@das.it o posta ordinaria da inviare a D.A.S. SpA, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, senza obbligo di preavviso. In tal caso l'Assicurazione cessa al termine dell'ultima mensilità pagata. Per la prima annualità invece restano valide le modalità di disdetta previste all'art. 8.1.1.

ARTICOLO 8.2 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO

Se il Contraente non ha più bisogno dell'Assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il Contraente di pagare le rate del Premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.

ARTICOLO 8.3 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

8.3.1. Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il Contraente sia DAS possono recedere dall'Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il Contraente, l'Assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l'Assicurazione cessa 30 giorni dopo da quando il Contraente ha ricevuto la comunicazione di recesso.

8.3.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, DAS rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**.



DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni Controversia che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

11.1. L'Assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana. **In particolare l'Assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà¹⁰.**

11.2. Se le condizioni di Assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, **per questo contratto fa fede la lingua italiana.**

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o fornire una prestazione espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di Assicurazione - Mod. CA 2024/DTA - Documento aggiornato a maggio 2024

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona;
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I

¹⁰ Secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile